

nazionali che sono leggi cardine delle politiche delle pari opportunità e che hanno segnato passi importanti nella storia della lotta delle donne nel nostro paese; innanzitutto, con la legge n. 164 del 1990, istitutiva della commissione pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, la prima istituzione che, nel nostro paese, si è occupata di pari opportunità. Tale commissione svolge una funzione importantissima e, pur essendo una commissione consultiva del Governo, è dotata di una propria autonomia perché non decade al decadere del Governo; è, inoltre, molto rappresentativa della realtà politica sociale e dell'associazionismo nel paese ed è anche estremamente moderna perché presuppone che il livello regionale, con altrettante commissioni di parità regionali, sia in rete con il livello nazionale. Si tratta di una rete ormai consolidata che permette di affrontare molte questioni, anche a livello territoriale, con un flusso di informazioni e direzioni dal centro alla base e dalla base al centro permettendo anche al ministro per le pari opportunità di intervenire su altre leggi come la legge n. 125 del 1991 — che ha istituito, tra l'altro, un comitato presso il Ministero del lavoro, presieduto dallo stesso ministro del lavoro, interferendo, peraltro, con i poteri di un ministro sicuramente più autorevole (se non altro per il fatto che si tratta di un ministro con portafoglio a differenza del ministro delle pari opportunità) — e come la legge n. 215 del 1992 per l'imprenditoria femminile che istituisce, presso il Ministero dell'industria, un comitato per l'imprenditoria femminile.

L'articolo in esame, invece, contiene una delega in bianco al Governo che finisce per conferire funzioni esorbitanti ad una parte del potere esecutivo; sappiamo che l'iniziativa è venuta dal Ministero per le pari opportunità, dalla ministra Prestigiacoio la quale, peraltro, non ha consultato nessuno; non solo i gruppi parlamentari ma neanche le altre istituzioni di parità, né l'associazionismo femminile e nemmeno la realtà sindacale ed imprenditoriale del nostro paese. Ciò ha generato un allarmismo generale perché si

è visto spuntare questo articolo 13 come un fungo, senza che vi sia stato un confronto con alcuno.

Con questo articolo si intende ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna. Mi chiedo anche come sia possibile pretendere di ricondurre tutta la politica di pari opportunità a livello centrale, quando il titolo V della Costituzione riconosce la totale autonomia di tutti gli organismi ed il principio di sussidiarietà.

Per queste ragioni chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge 1534-B perché contraddice l'articolo 76 della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, ritengo che la collega Cima abbia già molto articolato le motivazioni che ci hanno indotto a presentare questa questione pregiudiziale.

L'articolo 13 del disegno di legge è in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione in quanto, nella sua genericità, copre tutti gli spazi di intervento che spettano al Parlamento. Non si tratta di un rilievo meramente e squisitamente formale, per quanto assolutamente rilevante, perché attiene, soprattutto, al senso ed alle funzioni degli organismi di cui stiamo parlando.

In Italia, grazie a più di 20 anni di dibattito tra le associazioni delle donne ed in Parlamento, un dibattito forte, trasversale, che ha visto presenti gruppi femministi ed associazioni femminili, coordinamenti sindacali, rappresentanti dell'imprenditoria femminile, dell'artigianato e del commercio, sono nate le proposte per l'istituzione degli organismi di parità. Questi sono pertanto nati come strumenti di partecipazione democratica e di consulenza ad organismi esecutivi, nonché come strumenti di presenza, in forme varie, delle *lobby* delle donne, e delle culture delle differenze, nei luoghi della politica.

Nel momento in cui l'istituzione di questi organismi è stata discussa dal Parlamento vi era dunque l'attenzione da parte del legislatore verso un'opinione pubblica femminile consapevole del valore aggiunto che portava nel dibattito politico, nonché nella vita culturale e lavorativa del paese.

Il segno di questo senso di democrazia partecipata e di tali forme di comunicazione tra i luoghi della politica istituzionale ed i luoghi della politica prima, così come sono stati nominati dalle culture delle donne, è cancellato dalle modalità con cui la riforma, pure necessaria, degli organismi di parità è presentata all'interno del presente provvedimento.

Appare poi particolarmente grave il possibile contrasto con il titolo V della Costituzione laddove si statuisce che le leggi regionali abbiano costituzionalmente la competenza di rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale, economica e di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nei rispettivi territori regionali. Tutto un processo, che non è stato di delega dall'alto verso il basso, bensì di crescita dal basso verso l'alto, viene pertanto cancellato, ignorato, prevaricato.

Queste mi sembrano essere ragioni sufficienti per chiedere di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 1534, atteso che vi è un contrasto profondo ed assolutamente visibile con la Costituzione; dato da questo « colpo di mano » con cui l'esecutivo ritiene di poter legiferare e decidere non solo sugli organismi di parità a livello nazionale ma, addirittura, di incidere sul dibattito di quelli a livello regionale e su tutti i successivi livelli (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Montecchi. Ne ha facoltà.

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, nel corso della discussione su questo provvedimento il mio gruppo non ha mai contestato la necessità di andare verso

modifiche e riordinamenti per rispondere meglio, anche con nuovi modelli organizzativi, alle attuali esigenze. Ciò che noi non accettiamo è la proposta, contenuta nell'articolo 13, di una delega che, come già hanno notato alcune colleghe, è assolutamente in bianco.

Tale delega, peraltro, mette in discussione un grande punto di novità, cioè il fatto che nelle singole realtà territoriali, nei sistemi regionali, i modelli, le norme, i provvedimenti che si ritengono utili ai fini di attuare i principi contenuti nell'articolo 117 della Costituzione in relazione alla promozione economica, sociale e culturale delle donne, siano modelli dotati di autonomia, i quali, pertanto, non possono rientrare in una concezione da grande apparato verticale di una Presidenza del Consiglio che, a cascata, tende a modellare e ad interpretare la realtà — che in questo ambito non è esclusivamente istituzionale — come se fosse un corpo unico.

Questa idea è lontanissima dalla modernità e dal modo con il quale nel nostro paese, in forme molteplici, si sono organizzati gli strumenti di parità.

Colleghe e colleghi, abbiamo presentato una questione pregiudiziale perché ciò che in questa sede è stato definito un colpo di mano — e lo confermiamo — è diventato un modo per sfuggire ad una discussione utile e necessaria volta ad indicare alcuni indirizzi e principi di delega rispetto ai quali orientare modifiche e trasformazioni che sono certamente necessarie e già in corso.

Allora, per quale ragione il Governo chiede una delega in bianco e per quale ragione si scrive una norma come l'articolo 13 che disciplina, in modo assolutamente indistinto, tutto ciò che riguarda gli strumenti di parità e di pari opportunità? Cosa significa razionalizzare? Significa spendere meno o cancellare uno strumento sì e l'altro no? Cosa significa intervenire sugli accorpamenti di tutte le funzioni nazionali inerenti le pari opportunità? Parliamo di materie completamente diverse tra loro: le pari opportunità

nella pubblica amministrazione e il corpo legislativo delle pari opportunità che riguarda il mondo del lavoro.

Abbiamo chiesto una discussione di merito e di contenuto sugli indirizzi che non si è svolta ed è in merito a ciò, anche per quanto riguarda la discussione precisa e specifica sull'articolo 13, che proporremo le nostre ragioni. Chiederemo, però, alle colleghe e ai colleghi del Polo di riflettere, una volta tanto, su questo punto che viene esaminato e che è stato condiviso in Commissione. Infatti, non giova, nemmeno a tutto il fervore sulle pari opportunità che colgo fra le donne del Polo, un'idea illuministica e giacobina di riforma di tali strumenti. Colleghe del Polo, non è moderno pensare che tutta la realtà possa essere ridotta ad uno con una delega in bianco (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che le osservazioni svolte dai colleghi attengano più al merito dell'articolo che agli aspetti costituzionali, perché non vi è una violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Vorrei procedere con ordine. Noi tutti sappiamo che l'articolo 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Nel nostro caso l'oggetto è fin troppo chiaro: siamo di fronte ad un riordino a livello nazionale di organismi che operano nel settore delle pari opportunità.

Per quanto riguarda, invece, il tempo limitato, esso è ben dichiarato è definito: il Governo ha ben diciotto mesi di tempo per emanare i decreti legislativi, a meno che non si voglia accedere ad altre ipotesi, dal momento che i colleghi dell'opposizione hanno proposto anche termini di sei o cinque mesi. Tuttavia, in tal caso si sarebbe pur sempre di fronte ad un termine preciso.

Per quanto attiene ai principi e ai criteri direttivi che devono essere evidenziati, credo che raramente un articolo di legge sia così chiaro, semplice ed in linea con le altre leggi delega e con i principi e i criteri direttivi di tutte le leggi delega riguardanti il riordino e il riassetto dell'organizzazione del Governo, dei ministeri e degli enti pubblici.

Nella lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 13 si parla di «razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti». Si tratta di aspetti menzionati anche in altre leggi delega: la riduzione di componenti di organismi pletorici, l'accorpamento e la soppressione di organismi ripetitivi perché non vi siano sovrapposizioni di funzioni simili.

Nella lettera *b)*, quella più contestata, si afferma che bisogna «ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale». Non credo si possa configurare un *vulnus* alla Costituzione prevedendo di ricondurre alla Presidenza del Consiglio una sua funzione naturale, quella di coordinamento di organismi simili fra loro che, sostanzialmente, svolgono le stesse funzioni e che sono dislocati almeno presso tre Ministeri. Penso che non solo si sia rispettata la Costituzione, ma anche il buonsenso (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di proseguire vorrei salutare il Presidente del Parlamento della Repubblica di Georgia, la signora Nino Burjanadze, che ringrazio, anche a nome dell'Assemblea, per essere in questa sede ad assistere ai nostri lavori (*Generali applausi - L'Assemblea ed i membri del Governo si levano in piedi*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, considero molto grave che il primo atto concreto della ministra delle pari opportunità sia quello di mettere in discussione le leggi che in questo momento regolano le iniziative, parlamentari e non, per le pari opportunità nel nostro paese. È un fatto molto grave perché è passato un anno, ormai, dall'insediamento di questo Governo e nulla si è visto sul piano concreto. Oggi, l'unica cosa che vediamo è, appunto, una delega in bianco al Governo per mettere mano ad una partita di grande rilevanza.

È particolarmente importante perché ciò si svolge in assenza di un bilancio, di una verifica, di una discussione con tutte coloro che in questa vicenda hanno avuto ruoli da protagonista. Non si sono volute ascoltare le rappresentanti della commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, non si è voluta affrontare una discussione seria, approfondita ed anche distesa perché questa richiesta di aggiornamento e di razionalizzazione avesse un fondamento e si svolgesse su basi certe. È particolarmente grave perché in questo paese non sono stati rimossi — anzi ne siamo ben lontani — gli ostacoli che si frappongono alle pari opportunità tra uomo e donna in tutti i campi, da quello sociale, a quello culturale, a quello politico.

Siamo di fronte ad un problema serio. Mi riferisco alla crisi profonda della rappresentanza che riguarda in particolare le donne. Si è avuto modo di verificarlo nel corso di tante esperienze in quest'aula, ultima quella sulla procreazione assistita. Continuo a pensare che, se questo Parlamento fosse composto per il 50 per cento da donne, quella legge, sicuramente, non sarebbe stata approvata. Con riguardo a tale crisi della rappresentanza anziché cercare di capire cosa si è fatto in questo paese e come hanno funzionato le varie commissioni, quella che fa capo al Ministero per le attività produttive e quella per la parità e le pari opportunità tra uomo e

donna, si decide di dare una delega in bianco al Governo perché vi rimetta mano. Pensiamo che non vi siano le condizioni per compiere tale operazione e che non siano state rispettate le prescrizioni dell'articolo 76 della Costituzione.

Infatti, se è vero — come diceva ora il collega Carrara — che vengono fissati tempi certi e se è vero che si precisa che si vuole ricondurre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento di tali attività — aspetto, a nostro avviso, contestabile —, non è affatto vero che in questo provvedimento siano definiti i principi, le finalità e i criteri direttivi con i quali si vuole procedere a questa razionalizzazione. Quest'ultima non è un fatto tecnico, bensì è un fatto politico: allora bisogna chiarire qual è la finalità politica che si vuole perseguire.

Qualora questa pregiudiziale venisse respinta, si vedrà poi nel corso della discussione dei singoli emendamenti, come noi vogliamo fissare tali criteri, perché i criteri di questa legge, che hanno costituito il punto di riferimento nell'attività svolta in questi anni, in particolare dalla Commissione nazionale per le pari opportunità, hanno delle finalità precise ed una composizione precisa che risponde ad una finalità politica. Il fatto che in questa Commissione vi siano rappresentanti della società civile (cioè di donne, di associazioni e di organizzazioni che svolgono un ruolo da protagonista nel mondo sociale, politico e culturale), il fatto che vi sia un pluralismo deciso, scelto, che consente una rappresentanza di tutti i partiti (di quelli che stanno in quel momento al Governo e di quelli che invece stanno l'opposizione) e il fatto che questa Commissione non scada allo scadere della legislatura sono tutti aspetti che evidenziano una scelta politica precisa che ha a monte una discussione di grande rilevanza.

Dire, adesso, che si attribuisce la delega al Governo per razionalizzare una Commissione con tali caratteristiche, senza precisare — anzi precisando che si ridurrà il numero — che queste caratteristiche politiche di fondo verranno mantenute, vuol dire dare una delega in bianco.

Noi continuiamo a pensare — perché è questo l'aspetto più rilevante di questa scelta politica che viene proposta e che contestiamo sul piano istituzionale — che in questa maniera non si rispettino le prerogative previste dall'articolo 76 della Costituzione (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Avverto che il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ha chiesto la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di costituzionalità Bressa ed altri n. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

| | |
|---------------------------|-------|
| (Presenti e Votanti | 421 |
| Maggioranza | 211 |
| Hanno votato sì | 197 |
| Hanno votato no .. | 224). |

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Finocchiaro non ha funzionato.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento (*Commenti*).

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi. Se una persona chiede di parlare è corretto che parli. Ne ha facoltà, onorevole Boccia.

ANTONIO BOCCIA. Grazie Presidente. Intervengo per un richiamo al regolamento, in particolare all'articolo 16-bis, a tutela di tutti i colleghi deputati, quindi anche di quelli che protestano.

Vede Presidente, il comma 6 di tale articolo recita testualmente « qualora le

Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato » (per la legislazione) « debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea ». Ora, Presidente, il Comitato per la legislazione su questo provvedimento, in particolare sulle parti aggiunte dal Senato, ha formulato una condizione ed una serie di osservazioni. La Commissione di merito non ha inteso accogliere tale condizione, perché infatti il testo è rimasto quello proveniente dal Senato e il relatore, il quale ha riferito oralmente in aula, non ne ha spiegato il motivo. Ci troviamo, dunque, in una situazione di palese violazione del comma 6 dell'articolo 16-bis del regolamento, per la parte, per così dire, di forma (che poi è sostanza per la nostra vita parlamentare); tuttavia, Presidente, vi è una parte di sostanza — per così dire al quadrato —, dal momento che noi non conosciamo il motivo per il quale la Commissione non abbia inteso adeguarsi al parere espresso dal Comitato per la legislazione.

Pertanto, Presidente, le chiedo in primo luogo di verificare se il relatore volesse integrare la sua relazione, per dare conto all'Assemblea del perché la Commissione di merito non si sia adeguata alla condizione espressa dal Comitato per la legislazione. E, se ciò non dovesse essere ritenuto opportuno, valuti lei l'opportunità di effettuare un rinvio in Commissione e, quindi, di aggiornare la discussione, in modo che si possa rispettare il comma 6 dell'articolo 16-bis.

Signor Presidente, devo sottolineare che, sempre a tutela dei colleghi deputati, l'articolo 16-bis del regolamento prevede anche un comma 7, il quale attribuisce la facoltà al Presidente della Camera, nel caso in cui dovesse permanere un conflitto tra il Comitato per la legislazione e la Commissione di merito, di convocare il suddetto Comitato insieme alla Giunta per il regolamento, al fine di dirimere le controversie.

Dunque, signor Presidente, le chiederei un approfondimento e l'assunzione di decisioni in merito al comma 6 e, nel caso in

cui non dovesse risolversi la questione, di valutare l'opportunità di dare attuazione al comma 7.

In questo anno della legislatura in corso, non è la prima volta che ciò accade. Non sono intervenuto in precedenza, in quanto ho compreso i brontolii provenienti dai banchi dell'opposizione; tuttavia, il Comitato per la legislazione è un organo — che tutti abbiamo voluto proprio a garanzia e a tutela di una corretta legislazione — che svolge, per conto nostro, un compito terzo e delicatissimo proprio per consentire non solo di rispettare gli aspetti di lessico, ma anche quelli di coordinamento e di adesione ai principi più generali del nostro ordinamento.

La verità è che, con una certa frequenza, si sta verificando la trasgressione dei pareri resi dal suddetto Comitato e ciò costituisce un *vulnus* non tanto per le procedure parlamentari — ormai, ci stiamo abituando a questa prassi —, ma per la buona legislazione.

Quindi, signor Presidente, la pregherei di porre attenzione a questa mia richiesta che, ritengo, meriti almeno una risposta da parte sua e, mi auguro, anche da parte del relatore (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, credo che la risposta, più che da parte mia, debba provenire da parte del relatore.

Dunque, pregherei il relatore di fornire una risposta che, spero, possa soddisfare anche le richieste dell'onorevole Boccia.

NUCCIO CARRARA, Relatore. Signor Presidente, ritenevo che, sia in Commissione sia durante l'esposizione della mia relazione qui in aula, fosse emerso il rispetto del comma 6 dell'articolo 16-bis.

Comunque, credo sia dovuto un chiarimento all'Assemblea; dunque, mi accingo a spiegare il contenuto dell'articolo 1. Si tratta di riaprire i termini di alcune deleghe scadute contenute nella legge Bassanini n. 59; inoltre, alla fine, è stato aggiunto un periodo nel quale si afferma che va rispettato comunque quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2002.

Dunque, il Governo si troverebbe di fronte a due modalità di intervento: un riordino, mediante il nuovo decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo in esame, e la possibilità di trasformare o sopprimere enti o organismi mediante un regolamento di delegificazione, autorizzato dall'articolo 28 della legge n. 448 del 2001.

Ritengo non vi sia nulla di strano: il Governo potrà seguire due strade diverse che, in ogni caso, non confliggono tra loro e, anche nel caso in cui non avessimo fatto riferimento alla legge finanziaria, l'articolo 28 sarebbe comunque rimasto in vigore.

(Esame degli articoli — A.C. 1534-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato ed accettate dalla Commissione.

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A — A.C. 1534-B sezione 2*).

Non sono stati pubblicati, in quanto non ricevibili, le proposte emendative riferite alle parti non modificate dal Senato.

Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principio o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.

A tal fine il gruppo di Rifondazione comunista è stata invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.

(Esame dell'articolo 1 — A.C. 1534-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A — A.C. 1534-B sezione 3*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò, seppur rapidamente, in fase di discussione sull'articolo, partendo dal comma 1 dell'articolo 1 che, come è noto e come è stato testé ricordato, conferisce al Governo una delega per l'emanazione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati in base alla legge n. 59 del 1997, cosiddetta legge Bassanini.

Questi provvedimenti riguardano la riorganizzazione e l'articolazione delle competenze dei ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il riordino di enti pubblici nazionali, operanti in settori diversi dall'assistenza e dalla previdenza, nonché di tutte le istituzioni di diritto privato e delle società per azioni controllate dallo Stato che operino nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale.

Risparmio di riferire per esteso l'oggetto e i campi di attività di questi enti, perché sono moltissimi; comunque, stante l'ampiezza del settore, si pone un primo problema: questo articolo è privo di criteri determinati per l'esercizio della delega, alla luce del mutato titolo V della Costituzione. Se esaminiamo il testo del primo comma dell'articolo 1, non troviamo indicazioni che tengano conto delle nuove competenze regionali. C'è un generico richiamo al fatto che occorre, ovviamente, tener presente quali siano queste competenze alla luce del nuovo titolo V della Costituzione; tuttavia, mancano criteri direttivi per l'esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

La seconda questione assai rilevante è che, nel comma 2 dell'articolo 1, viene fatto salvo l'articolo 28 della finanziaria che incide sulla stessa materia; in pratica, si dà un ulteriore potere al Governo per procedere al riordino attraverso i regolamenti di delegificazione. Dunque, per quel che concerne la delega in materia di modificazioni e di riordino degli enti pubblici, abbiamo un doppio meccanismo, che il collega poc'anzi riteneva del tutto congruo e che a noi congruo non sembra.

Anzi, ci pare grave. Operare attraverso decreti legislativi in attuazione della legge delega vuol dire seguire un certo procedimento di formazione del provvedimento: significa, per esempio, acquisire i pareri della Commissione bicamerale, all'uopo costituita per la riforma amministrativa; significa anche — lo ricordo — consultare, ai sensi dell'articolo 19, le organizzazioni sindacali più rappresentative, laddove l'esercizio della delega incida sull'organizzazione dei rapporti di pubblico impiego. Viceversa, intervenire sulla stessa complessa materia attraverso regolamenti di delegificazione vuol dire lasciare nelle mani del Governo i medesimi poteri, con una procedura completamente diversa nell'iter di formazione della volontà. Devo dire che questo doppio binario è sospetto di incostituzionalità per irragionevolezza, ai sensi dell'articolo 3 della nostra Costituzione.

Questo parallelismo tra i due modi di procedere, su cui la legge delega nulla ci dice, lasciando, a questo punto, entrambe le possibilità nelle mani del Governo, è peraltro confermato dall'articolo 2, che aumenta da 6 a 18 mesi il termine per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione, ponendo anche qui un parallelismo perfetto tra i decreti legislativi previsti dall'articolo 1 e i regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 2.

Inoltre, vi sono molte altre incongruità e lo potremo evidenziare con pacatezza nel corso del dibattito. In ogni caso, voglio qui citare semplicemente la stranezza dell'articolo 4, che modifica la normativa in tema di ineleggibilità presso gli enti locali, rendendo eleggibile la sola categoria dei capi di gabinetto ministeriale: su ciò mi auguro che qualcuno vorrà darci lumi e spiegazioni convincenti. Ed ancora vorrei sottolineare l'articolo 10 recante delega sui beni culturali (al quale, per il vero, sono state apportate modifiche solo formali da parte del Senato), che però continua a prevedere un ruolo ed una presenza dei privati, non solo nella gestione dei beni culturali — il che non sarebbe certamente scandaloso e, anzi, per certi versi auspicabile —, ma anche nell'individuazione

della nozione di beni culturali protetti, compito che pacificamente in dottrina, in giurisprudenza, ma anche sulla base del buon senso, non può che essere funzione pubblicistica non delegabile ai privati.

In conclusione, voglio dire che l'assoluta leggerezza, l'indeterminatezza e anche la gravità di alcuni passaggi con cui viene trattata la rilevante materia del riordino degli enti pubblici nazionali e dell'organizzazione del Governo meriterebbe un'attenzione che mi auguro l'Assemblea vorrà oggi dedicare a questi provvedimenti, anche alla luce di inquietanti affermazioni che nei giorni scorsi abbiamo dovuto ascoltare. Mi riferisco al ministro per le riforme istituzionali Bossi, che ha parlato in una sede politica — ma non per questo meno significativa direi — di una nuova organizzazione dei poteri e anche del potere legislativo (insomma di tre parlamenti), e di una riforma istituzionale che evidentemente non può che inquietare e preoccupare, o comunque suscitare qualche legittima curiosità.

La riforma e il riordino del Governo e degli enti pubblici nazionali si colloca, evidentemente, dentro un quadro di riforme istituzionali che il ministro Bossi forse dovrebbe venire a spiegare in aula. Questo lo dico non per emulare indegnamente il collega Micheli, ma per affermare che, insomma, le spiegazioni e i momenti di dialogo su temi seri per il paese sono necessari. Infatti, in questo caso io ritengo di poter richiedere non solo la presenza del ministro Frattini, che spero vorrà onorarci, prima o poi, del suo intervento, visto che la materia lo riguarda assai da vicino, ma anche quella del ministro per le riforme istituzionali Bossi, poiché — mi si consenta di dire — non è pensabile una delega quasi in bianco al Governo per il riordino delle istituzioni di governo nazionale, degli enti pubblici nazionali e di tutti gli enti, in qualche modo, soggetti alla vigilanza, in mancanza di un contesto istituzionale e costituzionale chiaro nonché discusso in questo Parlamento.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, prima sono intervenuto per un richiamo al regolamento ponendo una questione di forma e di sostanza e ringrazio lei e soprattutto il relatore per i chiarimenti: mi auguro che questo esempio possa servire anche per il futuro. Tuttavia, signor Presidente, ho voluto intervenire su questo provvedimento perché, com'è già emerso in sede di discussione sulle linee generali, negli interventi di tanti colleghi, in particolare dell'onorevole Bressa, e per quello che sta emergendo in questa fase di dibattito sull'articolo 1, e sull'unica proposta emendativa presentata — lei ha appena ascoltato l'intervento del collega Mantini molto puntuale su due aspetti di fondo di questo modo di procedere —, vi è tutta una serie di questioni in questo provvedimento che dimostrano quanto sia essenziale che noi si stia un po' più attenti nell'approvare provvedimenti di legge.

Infatti, se facciamo alcune considerazioni, in relazione ad una serie di articoli e di commi di questo provvedimento, appare evidente come vi siano una serie di dubbi, di perplessità, di necessità interpretative che, sicuramente, non segnano un punto a favore di una legislazione efficace, efficiente e, soprattutto, coerente.

Il Presidente della Repubblica Ciampi ha indirizzato una lettera alle Camere a proposito dei decreti-legge. In quella lettera, in qualche modo, era contenuto un richiamo al Governo a difendere i propri provvedimenti ed a mantenere una certa coerenza sia per quanto riguardava la decretazione d'urgenza sia per quanto riguardava le leggi di delega approvate dal Parlamento.

Signor Presidente, è evidente che il disegno di legge delega deve avere una sua uniformità ed omogeneità. È stato osservato dal Comitato per la legislazione che, fin dal titolo di questo provvedimento, vi è una forte disomogeneità con i contenuti. L'articolo 4 e l'articolo 8 del provvedimento sono stati inseriti al Senato ed introducono materie che nulla hanno a che fare con il riordino dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio: cosa c'entrano con il titolo l'ar-

articolo 11, l'articolo 12, l'articolo 13 e l'articolo 14? Insomma, anche le parti descrittive relative ad un provvedimento legislativo debbono avere una loro coerenza.

Signor Presidente, vorrei ricordare al relatore che ha ancora del tempo a disposizione per apportare alcune modifiche al provvedimento in esame: al riguardo, sono stati presentati alcuni emendamenti che vanno in questa direzione.

L'articolo 11, comma 5, fa riferimento al personale che verrebbe mantenuto nella stessa posizione giuridica; come dice la nota tecnica, si tratta prevalentemente di personale comandato. Al riguardo nasceranno una serie di questioni inoltre, anche leggendo la relazione presentata dal relatore, non si comprende bene se questi contingenti di personale si attagliano a quelli previsti dal precedente comma 4. Infatti, in buona sostanza, il comma 4 dell'articolo 11 fa riferimento al personale del quale si tratta. Quali sono contingenti ai quali dobbiamo fare riferimento? Essi, infatti, vengono decisi con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Se vi sono dei contingenti, come si fa poi al comma 5 dell'articolo 11 ad attribuire un diritto? O sussiste un obbligo a prendere in considerazione tutti i dipendenti — come prevede il comma 5 dell'articolo 11 — oppure vi è, al contrario, una facoltà che viene attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri.

Delle due l'una: o è il Presidente del Consiglio dei ministri che fissa i contingenti di personale o è la norma, al comma 5, che stabilisce che tutti abbiano questo diritto. Inoltre, in maniera innovativa e generica nel linguaggio normativo, si fa riferimento ad una posizione giuridica; di che posizione giuridica si tratta? Ho notato che il relatore sulla qualità del comando ha fatto una precisazione nella sua relazione. Tuttavia, è evidente che si tratta di comandi che hanno una qualità diversa e che, quindi, andrebbero ricondotti alle norme che disciplinano la materia del comando.

Vorrei, pertanto, porre, onorevole relatore, una questione; se si opera un rinvio

alla norma generale sui comandi, occorrerebbe almeno il consenso degli interessati, i quali potrebbero non darlo, e degli enti che comandano. Senza, infatti, il consenso degli interessati e degli enti che effettuano il comando questa norma è, francamente, centralistica e poco rispettosa delle autonomie delle amministrazioni. Si prevede, inoltre, che il personale soggetto al comando si vada ad aggiungere a quello dei ministeri o della Presidenza del Consiglio dei ministri e nulla è detto, nemmeno in un inciso, se ciò debba avvenire nel rispetto del comma 2 dell'articolo 28 della legge finanziaria, vale a dire entro i limiti della disponibilità dei posti. Potremmo anche trovarci nella circostanza che gli organici dei ministeri o della Presidenza siano già coperti (quindi, in buona sostanza, in una situazione di soprannumero). Mi pongo, allora, una domanda: chi paga? Gli oneri per questo personale da chi vengono sostenuti? L'articolo 11, comma 4 e 5, prevede una situazione che sicuramente dovrebbe essere precisata meglio e mi auguro che si possa fare anche nel corso dell'esame del provvedimento con la presentazione di qualche emendamento (come è già stato fatto), ma anche con alcune aggiunte che il Comitato dei nove può compiere, rimediando a questa serie di interrogativi.

Vi è poi un'altra questione relativa all'articolo 10, comma 3; il Senato vi ha aggiunto l'espressione « fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile ». Mi chiedo cosa significhi l'inserimento di questa aggiunta.

Nella prima parte del comma 3 vi è, infatti, un chiarissimo invito ad indicare esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, ma subito dopo si prevede che se ciò non dovesse avvenire esplicitamente, vale il riferimento alla norma generale. È evidente che si tratta di cattiva legislazione poiché abbiamo sempre evidenziato la necessità che nelle norme di abrogazione fossero esplicitamente indicate le norme da abrogare. Pertanto, in questo provvedimento, non possiamo prevedere, per iniziativa dei senatori (sapendo che non ri-

spetteremo il dettato normativo), una clausola di trasgressione rispetto al dettato della prima parte del comma 3, operando un rinvio alla norma generale. Mi pare un'incongruenza che ci dovrebbe spingere a sopprimere l'espressione « fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile » aggiunta dal Senato, oggettivamente indicativa di una cattiva legislazione.

Vi è poi un'altra questione relativa all'articolo 11, comma 2. L'articolo 11, comma 2, prevede la costituzione di un ufficio presso il dipartimento della formazione professionale.

È evidente che si sta intervenendo con una norma di rango superiore su determinate materie che, con la legge n. 303 del 1999, avevamo stabilito rientrassero tassativamente — lo devo sottolineare — nell'ambito della decretazione del Presidenza del Consiglio dei ministri. Si è così introdotta un'altra perversione, contrariamente agli indirizzi stabiliti nell'ambito della delegificazione; con l'introduzione, infatti, nelle leggi dello Stato di questioni e materie che non rientrano nell'ambito della loro competenza si lancia un segnale fortemente contraddittorio e negativo.

Ho inteso fornire altri esempi, analogamente a quanto hanno fatto i colleghi Bressa, Mantini e tutti coloro che hanno presentato emendamenti, al fine di tentare di apportare dei miglioramenti a questo provvedimento, evidenziando anche attraverso questo mio intervento che, quando si procede senza tenere in considerazione adeguatamente i pareri resi dal Comitato per la legislazione e dalle altre Commissioni, senza cioè fare un lavoro minuto e adeguatamente svolto in Commissione e si continua a lavorare a ora di pranzo, la mattina alle 8 o la sera alle 22, si produce una legislazione piena di queste piccole o grandi sbavature che sicuramente non aiutano ad esprimere un giudizio positivo sull'attività legislativa

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sull'unica proposta emendativa riferita all'articolo 1.

NUCCIO CARRARA, *Relatore*. Il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Il parere del Governo è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.1. L'onorevole Carrara, rispondendo alle argomentazioni svolte dall'onorevole Boccia, ha in modo esplicito e netto affermato che non vi sono problemi relativamente all'articolo 1, in quanto si tratta di norme che esistono e che non confliggono tra loro. Nel corso della discussione sulle linee generali relativa alla prima lettura di questo testo normativo, ho ricordato un'espressione icastica di uno dei grandi costituzionalisti italiani, il professor Paladin, il quale lasciava una grande lezione nel momento in cui — e condivido questa sua tesi — sosteneva che le norme di diritto si distinguono dalle altre perché formano un sistema. Sarà anche vero, onorevole Carrara, che le norme che sono state ricordate non confliggono tra di loro; però è altrettanto vero che il provvedimento oggi al nostro esame tutto è meno che un provvedimento sistematico.

Vi è una accozzaglia di norme che si sovrappongono l'una all'altra; non vi è alcun criterio, nè principio ispiratore di fondo. Vi sono singole esigenze di ministri, sottosegretari, *lobby* varie che hanno posto questioni e, una per una, esse sono state affrontate dal Governo, nel tentativo disperato di fornire risposte, ma con il risultato pratico di creare un guazzabuglio mortale anziché predisporre un provvedimento che presentasse una sua filosofia di fondo, appunto un sistema.

Questo è l'esempio tipico: siamo di fronte ad una norma che prevede due possibilità di intervento relativamente al tema degli enti pubblici e della loro soppressione. Come è stato ripetutamente ricordato, tali enti possono essere ordinati mediante un nuovo decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo che è al nostro esame, oppure possono essere trasformati o soppressi mediante un regolamento di delegificazione autorizzato dall'articolo 28 della legge finanziaria.

Non viene precisato un criterio di distinzione o di preferenza: siamo nella confusione più totale! È giusto che l'Assemblea sappia che non stiamo parlando di enti inutili, ma di enti quali l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Ente tabacchi, l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private (ISVAP), il CONI, l'UNIRE, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, l'ANAS, la SIAE, il CNR, l'Agenzia spaziale italiana, l'ENEA, l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, le stazioni sperimentali per l'industria, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Voi ponete tutti questi enti, che rappresentano una parte importante della vita economica e sociale del nostro paese, in un regime indeterminato!

Vi pare il modo di legiferare? Vi pare davvero che il nostro paese abbia bisogno di una confusione di questo genere? Chiediamo di sopprimere questo articolo e poi, in merito all'articolo 2, di eliminare quanto meno il riferimento alla norma della legge finanziaria, non perché vogliamo impedire al Governo di fare quello che ha intenzione di fare, ma perché vogliamo impedire che lo faccia nel peggiore dei modi possibili, utilizzando uno strumento normativo inadeguato, inappropriato, che sarà foriero di ulteriore confusione! Avete davvero preso alla lettera il professor Paladin, ma state creando un sistema che determina confusione. Questa è la vostra novità: non avete la forza di riformare poiché non avete un'idea guida, e continuate ad affastellare norme a caso, rincorrendo, volta dopo volta, le esigenze

minime — molte volte banali, altre volte inconfessabili — che vengono portate all'attenzione del Governo.

Spiace dirlo, da parte mia sembra quasi un atteggiamento monotono, però è così: state producendo una pessima normazione. Nessuno può impedire al Governo di fare politicamente quello che vuole, ma almeno fatelo bene, fatelo correttamente, fatelo in modo tale che una legge sia applicabile in un modo definito e non lasciando sempre aperte possibilità di interpretazioni che lasciano il paese, l'amministrazione pubblica ed il governo di enti importanti, quali quelli che ho ricordato, nella più totale e assoluta incertezza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. La ringrazio, signor Presidente. Ci troviamo in una situazione abbastanza grave e, per certi versi, paradossale. Ormai, provvedimento dopo provvedimento, le riunioni del Comitato dei nove — il comitato che esamina gli emendamenti presentati in Assemblea — si trasformano in mera ritualità. Lo dico anche al presidente della Commissione, che in genere ha una grande sensibilità istituzionale, ma lo dico in primo luogo al Governo e al relatore.

Noi facciamo delle riunioni in cui il relatore, che esprime la maggioranza di centrodestra, inizia dicendo: contrario a tutto. Il Governo dice: contrario a tutto (anzi, mi pare che ogni tanto si dimentichi persino di dirlo, perché dà tanto per scontato ciò che sta avvenendo che neanche si ricorda di doverlo dire), così che in quest'aula affrontiamo provvedimenti rispetto ai quali non si può cambiare una virgola. Non mi riferisco alle questioni di linea politica, di programma, perché su queste si può capire che vi sia un confronto, anche duro, tra maggioranza opposizione e che chi è maggioranza *pro tempore* porti avanti la sua linea; questo lo possiamo criticare, ma non possiamo contestare tale diritto. Tuttavia, neppure quando noi poniamo con i nostri emen-

damenti questioni di coerenza tecnico-giuridica, in relazione alle stesse scelte che il Governo ha inteso fare con i suoi provvedimenti, riceviamo ascolto!

Io l'ho già affermato altre volte e lo vorrei ripetere: non è accettabile che, fuori di quest'aula, si continui a chiedere all'opposizione di avere un confronto costruttivo, di non fare ostruzionismo (stiamo facendo ostruzionismo pressoché su nulla), di fornire un contributo ad una leale dialettica maggioranza-opposizione, di porsi una linea di responsabilità — sia pure da parte dell'opposizione — e, in Parlamento, alla Camera e al Senato, in cui l'opposizione cerca di fornire spesso un contributo in termini di miglioramento dei testi, spesso di testi che non condivide (ma rispetto ai quali chiede un minimo di coerenza istituzionale), si continui a ricevere la medesima risposta, ossia il muro totale!

Vorrei suggerire alla maggioranza di centrodestra (lo affermo con toni non astiosi) di riflettere sulla necessità di modificare questo atteggiamento, perché richiedere, attraverso i *mass media*, un rapporto responsabile e praticare in Parlamento la linea del «muro contro muro», dell'opposizione, del rigetto di qualunque proposta emendativa — anche delle più ragionevoli e razionali — non porterà lontano la maggioranza. Certo la maggioranza è maggioranza (non sto facendo minacce, non posso cambiarla io), tuttavia, la praticabilità del confronto parlamentare dovrebbe essere interesse di tutti, non soltanto dell'opposizione.

A questo riguardo — condivido ciò che ha dichiarato, poco fa, il collega Bressa — mi limito a leggere, sul piano tecnico giuridico, ciò che è riportato nei nostri dossier (uno strumento al servizio di tutti in questo ramo del Parlamento e che ha quella che si chiama una doverosa terzietà, poiché non si esprimono giudizi politici — non si devono esprimere — ma si forniscono supporti informativi ed analitici a tutti i parlamentari), in relazione al secondo periodo del comma 1 dell'articolo

1 introdotto al Senato che, con l'emendamento al nostro esame, chiediamo di sopprimere.

Leggo ciò che è scritto nel dossier: l'ultimo periodo del comma 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una disposizione di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 — ossia la legge finanziaria per il 2002 — nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 2 del disegno di legge in esame. L'articolo 28 della legge finanziaria reca anch'esso una disposizione relativa al riordino di enti pubblici, agenzie e amministrazioni, e, in particolare, contiene una autorizzazione al Governo alla delegificazione della materia, suscettibile di sovrapporsi con quanto disposto nell'articolo 1 in esame, in particolare, ma non esclusivamente, per ciò che riguarda gli interventi correttivi o modificativi dei decreti legislativi emanati in attuazione delle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (la legge Bassanini).

Con la nuova disposizione introdotta dal Senato viene fatto salvo quanto disposto dal menzionato articolo 28. Ne consegue che alcuni degli enti (sono gli enti che ha citato, poco fa, l'onorevole Bressa, riordinati con decreto legislativo emanato in base a delega della legge n. 59 del 1997, e precisamente quelli che hanno mantenuto carattere pubblicistico), verrebbero a trovarsi sottoposti a due possibilità di intervento: o riordino mediante nuovo decreto legislativo — emanato ai sensi dell'articolo oggi in esame — o trasformazione o soppressione mediante regolamento di delegificazione, autorizzato dall'articolo 28 della legge finanziaria per il 2002. E tutto ciò senza che venga precisato un criterio di distinzione o di preferenza per il ricorso all'una o all'altra possibilità di intervento.

Questa è la confusione istituzionale e legislativa di cui il collega Bressa ha parlato poco fa, in base ad una mera ricognizione tecnico-giuridica che il dossier — strumento che utilizziamo tutti i giorni per esaminare un provvedimento — ha rico-

struito. Il nostro emendamento tende semplicemente a sopprimere questa sovrapposizione e questa confusione. Il fatto che voi diciate «no» anche a questa elementare proposta emendativa e migliorativa dell'opposizione mi pare che la dica lunga su quello che è il vostro modo di concepire il confronto parlamentare che — lo ripeto — non porterà lontano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, poc'anzi il collega Boccia si è lungamente soffermato su alcuni aspetti di richiamo ad alcune note di tipo normativo che ci giungono dal Comitato per la legislazione. Tale Comitato, non solo su questo, ma anche su altri provvedimenti, continua a segnalare un vizio sia di procedura sia di sostanza.

Spesso ci troviamo di fronte a provvedimenti che vorrebbero delegificare materie già delegificate. Quindi, il Comitato per la legislazione pone la questione di una maggiore attenzione ai provvedimenti portati all'esame del Parlamento: non si tratta, infatti, semplicemente di compiere un atto di attestazione, ma di entrare nel merito delle questioni.

È del tutto evidente che questo provvedimento, come gran parte di quelli già esaminati riguardanti la pubblica amministrazione e la riorganizzazione del Governo (ma il discorso vale anche per altre deleghe) appaiono manifestazioni di una volontà quasi pervicace che poco ha a che vedere con il famoso buon senso di cui parla l'onorevole Carrara. Non si tratta tanto di norme tese alla razionalizzazione ed al miglioramento di leggi che, in sede applicativa, hanno presentato difficoltà, quanto, piuttosto, di introdurre nell'ordinamento elementi che vanno a cozzare ora con altri elementi del sistema di rango legislativo ora con altri di rango regolamentare.

L'emendamento da noi proposto, le cui motivazioni sono state illustrate dai colleghi Bressa e Boato, propone la soppressione del secondo periodo del comma 1

dell'articolo 1, relativo ad un punto che sarebbe anche di chiarimento da parte del Governo. In virtù del predetto secondo periodo, introdotto dal Senato, del quale noi chiediamo la soppressione, gli enti pubblicistici — a cominciare dall'ANAS e dalla SIAE — o possono essere privati della loro funzione pubblicistica con un semplice decreto legislativo (che fa riferimento all'articolo 28 della legge finanziaria per il 2002) o, in attuazione della legge n. 59 del 1997, possono avere un'altra funzione: quasi una sorta di doppio binario!

Sebbene il provvedimento riguardi l'organizzazione — la quale presuppone, per il suo stesso valore semantico, una grande capacità e la certezza dei fini per i quali si vuole organizzare —, è del tutto evidente che, in questo caso, regna l'indeterminatezza. Forse (non è un sospetto dietrologico il mio), dietro l'indeterminatezza, vi è la precisa volontà politica di decidere, di volta in volta, le sorti di alcune funzioni, o statali o della pubblica amministrazione, nel segno di un determinato progetto politico. È un atteggiamento legittimo, ma allora si abbia il coraggio di dire che di questo si tratta (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, che ognuno voti per sé!

PRESIDENTE. Certo!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

| | |
|-----------------------|-------|
| (Presenti | 417 |
| Votanti | 416 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 209 |
| Hanno votato sì | 196 |
| Hanno votato no .. | 220). |

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Presidente!

PIETRO FOLENA. Presidente, guardi là!

PIERO RUZZANTE. Presidente, ma li stanno votando in diecimila!

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi! O vi date un po' di autodisciplina o sarò costretto a disporre che i deputati segretari facciano i controlli del caso!

Se continueranno le segnalazioni, da una parte e dall'altra, sarò costretto a far scendere in campo i segretari (prima della partita, scenderanno in campo i segretari)! Allora, autodisciplinatevi!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

| | |
|----------------------------------|-------|
| <i>(Presenti e Votanti</i> | 422 |
| <i>Maggioranza</i> | 212 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 225 |
| <i>Hanno votato no ..</i> | 197). |

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 1534-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 1534-B sezione 4)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NUCCIO CARRARA, *Relatore*. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario su entrambe le proposte emendative presentate all'articolo 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordi-*

namento dei servizi di informazione e sicurezza. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 2.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, sempre a dimostrazione dell'approssimazione con la quale vengono fatte le leggi, rilevo che, a distanza di pochi mesi, siete costretti a prolungare da sei a diciotto mesi il termine per la trasformazione o la soppressione degli enti pubblici!

Avete una sorta di volontà inconsulta di fare le cose perché è questa vostra logica del fare che ve lo impone; ebbene, non solo le fate male, ma il testo di quest'articolo dimostra che non siete nemmeno in grado di fare quello che, solo pochi mesi fa, avevate con tanta forza richiesto.

Ed è un motivo in più di riflessione. Cercate di fare bene le leggi, almeno dal vostro punto di vista. Cercate di fare delle leggi e di predisporre delle norme che vi consentano di fare esattamente quanto avete in animo di fare. Non siete capaci di fare nemmeno questo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martella. Ne ha facoltà.

ANDREA MARTELLA. Signor Presidente, sono state già ampiamente illustrate le ragioni della nostra contrarietà a questo provvedimento e a questo articolo. Perciò, intervengo a titolo personale per aggiungere alcune motivazioni proprio in relazione all'articolo 2.

È stato detto che ci troviamo di fronte ad una delega assolutamente generica e priva di contenuti e di criteri direttivi ai quali il Governo si deve attenere. Ma ci troviamo anche di fronte ad una delega che apre rischi e possibilità molto gravi. In particolare, all'articolo 2, sarebbe stato opportuno escludere dalle procedure per la trasformazione e la soppressione degli enti pubblici le università statali e gli enti

di ricerca. Ma non ci sfugge che qui si colloca un progetto sancito per legge con la finanziaria 2002, annunciato pubblicamente dai ministri Tremonti e Moratti: trasformare le università statali e gli enti di ricerca in fondazioni di diritto privato, con gravi conseguenze per gli studi superiori e per la scienza del nostro paese.

Non c'è dubbio che questo disegno, i cui primi effetti si sono già visti con la riduzione delle risorse nella legge finanziaria 2002 nel settore dell'università e della ricerca, prefigura un vero e proprio smantellamento del sistema pubblico delle università e della ricerca e una possibile subordinazione di questi strategici settori per il nostro paese a logiche e a interessi privati.

È anche per queste ragioni, insieme a tutte le altre che sono state dette, che esprimiamo il nostro forte dissenso a questo provvedimento e a questo articolo, proprio per salvaguardare l'autonomia e la libertà della scienza, della cultura, dell'università e della ricerca del nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

*(Presenti e Votanti 412
Maggioranza 207
Hanno votato sì 196
Hanno votato no .. 216).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Amici 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, intervengo sempre sullo stesso

tema. Qui fate addirittura riferimento ad un organismo, ad una struttura che non esiste ancora, né abbiamo elementi per sapere quando e se mai esisterà. Sono cose che non servono a nulla e a nessuno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Amici 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, ultima fila, quarto settore (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

*(Presenti e Votanti 416
Maggioranza 209
Hanno votato sì 194
Hanno votato no .. 222).*

Prendo atto che il dispositivo dell'onorevole Parodi non ha funzionato.

Prima di proseguire, invito i deputati segretari a compiere i relativi accertamenti (*I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pacini. Ne ha facoltà.

MARCELLO PACINI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare perché ritengo che questo articolo, contrariamente a quanto è stato segnalato dal collega dell'opposizione che ha preso la parola citando la ricerca scientifica, rappresenti una grande opportunità per il Governo (ove vorrà coglierla) di porre fine ad un grave problema che ci assilla da decenni. Ricordo, a mo' di segnalazione della gravità del problema, che la prima ricerca sul ritardo tecnologico risale al 1967, la prima ricerca sulla fuga dei cervelli è del 1967. Sono passati quasi 40 anni e ci troviamo ancora a dover parlare sempre degli stessi

problemi. Il problema non riguarda soltanto le risorse finanziarie ma anche le soluzioni organizzative. Uno degli impegni presi da Forza Italia, dalla maggioranza parlamentare e dal Governo riguarda, come noto, la ridefinizione dei confini fra Stato, mercato e terzo settore, nel senso di operare un opportuno snellimento del settore statale ampliando il terzo settore ed il mercato.

L'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, letto in sinergia e non in opposizione con l'articolo 1, permette di affrontare, per la prima volta con la dovuta ampiezza, il problema di settori così importanti come quello dell'ente pubblico di ricerca. Non si tratta, peraltro, di privatizzare la ricerca in Italia, si tratta, semplicemente, di trovare un più giusto equilibrio tra la parte che spetta al pubblico, quella che spetta al privato e la parte terza, che spetta al terzo settore. Credo che problemi come la mobilità del personale fra gli enti, gli incentivi anche monetari, la creazione di un vero e proprio mercato della ricerca e dei ricercatori, possano essere affrontati soltanto attraverso una completa riforma che dia spazio sia agli enti pubblici, sia agli enti di natura privatistica, sia alle fondazioni come enti di diritto del terzo settore.

Concludo, signor Presidente affermando che con questa delega il Governo si assume una grandissima responsabilità nel senso che, finalmente, avrà gli strumenti per risolvere un antico ed annoso problema. Confido, vivamente, che il Governo abbia la forza politica e la volontà politica di cogliere questa opportunità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martella. Ne ha facoltà.

ANDREA MARTELLA. Signor Presidente, ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Pacini ma è un intervento che contrasta, fin qui, con gli atti praticati e resi oggettivi e con le scelte compiute dal Governo in questo primo anno.

Il bilancio della politica della ricerca per le università del centrodestra offre un

quadro allarmante di scelte e di annunci contrastanti con i valori fondativi della nostra tradizione culturale e con le reali esigenze del paese. Vi sono fatti inequivocabili: ci troviamo di fronte ad una contrazione di risorse. Nella legge finanziaria per il 2002 sono stati tagliati fondi per l'università per la ricerca e c'è un blocco delle nuove assunzioni anche per i concorsi già espletati negli enti pubblici di ricerca. Altro che favorire il ritorno dei cervelli dall'estero! Allora, qual è il bilancio? C'è solamente l'impressione di voler smantellare il sistema pubblico dell'università e della ricerca, e — io dico — dell'istruzione del nostro paese con il disegno di costruire fondazioni di diritto privato, finanziate magari dalle fondazioni bancarie, che diventino un sistema di eccellenza, a fronte di un sistema di sussistenza per le altre università e gli altri enti di ricerca del nostro paese.

Per queste ragioni il nostro giudizio è assolutamente negativo. Aspettiamo, naturalmente di vedere quali saranno i prossimi atti e le prossime scelte, ma il giudizio è del tutto negativo anche per quanto riguarda la delega al Governo che prefigura la possibilità di sopprimere enti ed università statali in un disegno che, invece, tende a privilegiare logiche ed interessi privati.

Abbiamo un grande bisogno di rinnovamento, di ricambio, anche generazionale, nel mondo della ricerca; abbiamo bisogno di grandi investimenti e di nuove strategie per la competitività e per il futuro del nostro paese. Non abbiamo bisogno di limitare la libertà di ricerca, l'autonomia della scienza e l'autonomia della cultura.

Contro questo progetto di questo Governo (altro che Casa delle libertà!) ci batteremo nel paese e, naturalmente, in Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire — in ag-